



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN DIFFRATOMETRO.

CIG: B06A000703

CUI: F01021630668202300040

CUP: E17G23000820001

CHIARIMENTI

1) La giurisprudenza afferma che per subappalto non può intendersi ogni esecuzione non in proprio di servizi appaltati, essendo necessario che sia demandata ad un soggetto terzo, economicamente e giuridicamente distinto dall'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dell'opera o del servizio appaltato, con organizzazione di mezzi e rischio a carico del subappaltatore (TAR Campania, Napoli, sentenza 1795/2021). Sicché, nel caso in cui un soggetto agisca quale mero esecutore materiale (o come mero collaboratore nell'esecuzione) di un servizio, in favore dell'appaltatore, in assenza di profili di autonomia, il subappalto non può configurarsi (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 936/2015; TAR Marche, sentenza 107/2016 e TAR Lazio, Roma, sentenza 1449/2014). Pertanto, non vale ad inverare un'ipotesi di subappalto una attività di supporto ai fini dello svolgimento delle prestazioni di cui resta comunque pur sempre responsabile l'appaltatore (TAR Lazio, Roma, sent. 1449/2014 citata). In definitiva, affinché un subcontratto possa rientrare nel perimetro di applicazione delle norme in materia di subappalto, è necessario che comporti un trasferimento in capo a terzi delle prestazioni oggetto del contratto pubblico principale ovvero che, pur attenendo a prestazioni accessorie, integri le caratteristiche poste dal comma 2 dell'art. 105 cit. Nel caso di specie, si tratta, come risulta dalla loro mera descrizione, di attività specifiche, accessorie o strumentali, rese da soggetti con peculiare esperienza professionale, e non certo di subappalto in senso tecnico (TAR Campania, Napoli, sentenza 1795/2021). In virtù dei principi sopra affermati, potete cortesemente confermare che alla luce delle disposizioni previste dal disciplinare (artt. 3, 9 e 10), dal capitolato speciale (artt. 1 e 6) e dallo schema di contratto (art. 1), non configura un subappalto in senso tecnico l'affidamento della prestazione relativa allo smontaggio, l'imballaggio e il ritiro del diffrattometro presente in Ateneo e lo smaltimento di tutta la strumentazione obsoleta a soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali categoria 5 di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

2) Potete inoltre confermare che l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali non è un requisito di qualificazione alla gara e quindi non deve essere posseduto a pena di esclusione dal concorrente in sede di partecipazione, essendo richiesto solo in sede di esecuzione in capo al soggetto che svolgerà la prestazione relativa allo smontaggio, l'imballaggio e il ritiro del diffrattometro presente in Ateneo e lo smaltimento di tutta la strumentazione obsoleta?

RISPOSTE

1) Si conferma

2) Si conferma